



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione VI – Incentivi fiscali e accesso al credito

CUP: B75E19000000001

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: *legge 147/2013*) e, in particolare, il comma 54 dell'articolo 1;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 adottato in attuazione del predetto articolo 1, comma 54, della *legge 147/2013* (di seguito: *decreto 3/1/2017*);

VISTO il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: *Ministero*) del 23 marzo 2017 (di seguito: *decreto 23/3/2017*);

VISTO il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 20 luglio 2017 (di seguito: *decreto 20/7/2017*);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: *TUB*);

VISTA la Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni, recante le “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale”;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito: *legge 662/1996*) e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;



VISTA la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese notificato dal *Ministero* (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito: *codice antimafia*);

VISTA la legge n. 234 del 24 dicembre 2012, come modificata dalla legge n. 115 del 29 luglio 2015, ed in particolare l'articolo 52 avente ad oggetto il "Registro Nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, (di seguito: *d.lgs. 33/2013*) in tema di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 2-bis del *d.lgs. 33/2013*, come introdotto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che disciplina l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto in tema di accesso civico generalizzato e di obblighi di pubblicazione;

VISTA la determinazione ANAC n. 1134 dell'8.11.2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

VISTO il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, con cui è stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del *TUB*, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130";

VISTA la Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari*";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115 "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*" e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 28 luglio 2017, recante le modalità di accreditamento al Registro nazionale degli aiuti delle Autorità responsabili e dei soggetti concedenti;

VISTA la richiesta di contributo, ai sensi all'art. 3, comma 1, lett. c) del *decreto* 3/1/2017, presentata in data **04/05/2017**, **prot. n. 40150**, dai seguenti confidi aderenti alla rete denominata **RETE ASCONFIDI**:

- A) ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI – c.f. 06808560962;
- B) ASCOMFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI PER IL CREDITO AL COMMERCIO, AL TURISMO ED AI SERVIZI - SOC. COOP. A R.L. c.f. 01249600170;
- C) ASCOMFIDI FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO AL COMMERCIO E AL TURISMO - SOC. COOPERATIVA – c.f. 00370840191;
- D) ASCOMFIDI VARESE SOC. COOP. O COOPERATIVA DI GARANZIA PER I COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI VARESE – c.f. 80011120120;
- E) CO.FIDI - SOC. COOP. PER AZIONI – c.f. 11440460159;
- F) COOPERATIVA ARTIGIANA LOMBARDA DI GARANZIA S.C.AR.L. c.f. 80127330159;
- G) FIDICOMTUR SOCIETA' COOPERATIVA – c.f. 00756420139;
- H) CONSORZIO DI GARANZIA MANTOVANO PER IL CREDITO AL TERZIARIO SOC. COOPERATIVA – c.f. 01565290200;
- I) FONDO DI GARANZIA AL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA – c.f. 80028070169;
- J) SONDRIO CONFIDI AL TERZIARIO SOCIETA' COOPERATIVA c.f. 80002180141;
- K) SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA AL CREDITO PER IL COMMERCIO, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO E I SERVIZI – c.f. 09235950152;
- L) LIA CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA EUROFIDI – c.f. 95132270166;
- M) ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA – c.f. 02265570982;



N) ASCOM FIDI - SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI – c.f. 01087650030;

O) ASCOM-FIDI COOPERATIVA DI GARANZIA DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI PAVIA – c.f. 01682560188;

P) FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO AL COMMERCIO ED AL TURISMO SOC. COOP. A R.L. – c.f. 03744770151;

Q) FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO AL COMMERCIO ED AL TURISMO LECCHESSE SOCIETA' COOPERATIVA – c.f. 83006740134.

mediante procura speciale a tale fine conferita al confidi **ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA - C.F. 06808560962**;

VISTO il contratto di rete, allegato alla suddetta richiesta di contributo, stipulato per atto pubblico in data 27/12/2016 e attestante l'adesione alla rete denominata **RETE ASCONFIDI**, tra gli altri, dei confidi richiedenti sopra indicati;

VISTO l'Allegato A) della richiesta di contributo, afferente specificatamente al confidi richiedente **SONDRIO CONFIDI AL TERZIARIO SOCIETA' COOPERATIVA** in breve **SOFIDI SONDRIO**, i cui elementi identificativi sono di seguito riportati:

- Denominazione confidi: **SOFIDI SONDRIO**;
- Sede legale: **VIA DEL VECCHIO MACELLO N. 4/C – 23100 SONDRIO (SO)**
- Codice Fiscale: **80002180141**;
- Tipologia confidi richiedente: **CONFIDI ADERENTE AD UN CONTRATTO DI RETE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA OPERATIVA DEI CONFIDI ADERENTI**;
- Codice ATECO 2007: **64.92.01**;
- CUP n.: **B75E19000000001**;
- Identificativo: **MRC_00000028 RETE ASCONFIDI**

CONSIDERATO che il *Ministero* ha provveduto a richiedere al confidi **SOFIDI SONDRIO** ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al contributo e che il confidi **SOFIDI SONDRIO** ha fornito adeguato riscontro da ultimo in data **17/09/2018** protocollata al n. **290699**;

CONSIDERATO che l'esame della richiesta di contributo, condotto ai sensi dell'articolo 8 del *decreto 23/3/2017*, si è concluso con esito positivo;



CONSIDERATO che i parametri rilevanti ai fini della determinazione del contributo concedibile al confidi **SOFIDI SONDRIO** sono riportati nella tabella che segue:

Dati relativi all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda	
Confidi richiedenti	SOFIDI SONDRIO
Data ultimo bilancio approvato	31/12/2016
Capitale sociale	€ 10.384.831,00
Spese amministrative	€ 675.611,00
<i>a) spese per il personale</i>	€ 506.185,00
<i>b) altre spese amministrative</i>	€ 169.426,00
Margine di intermediazione	€ 838.082,00

Importo totale garanzie prestate e in essere	€ 43.945.237,00
--	------------------------

CONSIDERATO che il contributo complessivamente concedibile al confidi **SOFIDI SONDRIO**, determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo 9 del *decreto 3/1/2017*, è pari a **€ 735.928,09**;

CONSIDERATO che il contributo concedibile al confidi **SOFIDI SONDRIO** non è configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o come aiuto *de minimis* ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari e che, pertanto, non si è proceduto all'espletamento degli adempimenti richiesti dall'art. 52, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che il confidi **SOFIDI SONDRIO** risulta iscritto all'elenco dei confidi minori dal **12/10/1993**, al numero **27377**;

VISTA l'informazione antimafia liberatoria di cui all'articolo 84, comma 3, del *codice antimafia* rilasciata in data **28/11/2018** e relativa a **SOFIDI SONDRIO**, avente carattere non interdittivo;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta del **19/12/2018**, è stato rilasciato il DURC (scadenza validità **18/04/2019**), dal quale risulta la prevista regolarità contributiva del confidi **SOFIDI SONDRIO**;

CONSIDERATO che è stato accertato che il confidi **SOFIDI SONDRIO** è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di scioglimento o liquidazione, non è sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;

CONSIDERATO che l'ammontare delle garanzie concesse ed in essere dal complesso dei confidi aderenti alla rete denominata **RETE ASCONFIDI** risulta essere superiore a 150 €/mln;

CONSIDERATO che è stata verificata la sussistenza dei requisiti relativi alle caratteristiche della rete denominata **RETE ASCONFIDI**, previsti dal comma 3 dell'art. 3 del *decreto 3/1/2017*;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2014, con il quale il dr. Carlo Sappino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017 recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2017, n. 107,

DECRETA

Art. 1.

(Concessione del contributo)

1. Per quanto esposto nelle premesse, al **SOFIDI SONDRIO**, C.F. **80002180141**, con sede legale in **VIA DEL VECCHIO MACELLO N. 4/C – 23100 SONDRIO (SO)**, è concesso un contributo complessivo di euro **735.928,09** finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi – separato dal patrimonio del confidi - da utilizzare esclusivamente per la concessione di nuove garanzie in favore delle piccole e medie imprese associate, nei limiti e con le modalità previsti dal *decreto 3/1/2017*, dal *decreto 23/3/2017*, dal *decreto 20/7/2017* e dal presente decreto di concessione.
2. Il confidi **SOFIDI SONDRIO** garantisce la gestione contabile separata del fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto degli obblighi di monitoraggio e controllo previsti dall’articolo 11 del *decreto 3/1/2017*.
3. Come previsto dall’articolo 10, comma 2, del *decreto 3/1/2017*, gli interessi attivi maturati sul fondo rischi di cui al comma 1 sono destinati ad incrementare il fondo rischi stesso e possono essere utilizzati dal confidi esclusivamente per le finalità di cui all’art. 2, comma 3, del citato *decreto 3/1/2017*.



Art. 2.

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, con le modalità previste dall'articolo 10, comma 2, del *decreto 3/1/2017*, è disposta con successivo provvedimento del Ministero sul conto corrente bancario aperto presso **BANCA CREDITO VALTELLINESE – SEDE DI SONDRIO** ed avente codice **IBAN IT55L 05216 11010 00000 0027715** indicato dal confidi **SOFIDI SONDRIO** nella richiesta di contributo.

Art. 3.

(Concessione delle garanzie ed obblighi del Confidi)

1. Ai fini della concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi di cui all'articolo 1, il confidi **SOFIDI SONDRIO** è obbligato:

- a) a procedere nel pieno rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste di garanzia da parte delle piccole e medie imprese associate;
- b) a procedere nel pieno rispetto di quanto previsto:
 - dalla normativa che regola lo strumento e citata nelle premesse;
 - dalla comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
 - dalla decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese notificato dal *Ministero* (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia);
 - dal regolamento *de minimis* applicabile;
 - dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- c) per le garanzie che prevedono un importo accantonato superiore a 150.000,00 euro, a svolgere le verifiche previste dal *codice antimafia*;
- d) ad avvalersi del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 e dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 28 luglio 2017;



- e) ad adempiere agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal *d.lgs. 33/2013* e successive modifiche e integrazioni, così come specificati dalla determinazione ANAC n. 1134 dell'8.11.2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017;
2. Le garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi di cui all'articolo 1 devono:
- a) essere concesse direttamente ed esclusivamente alle piccole e medie imprese associate;
 - b) riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all'interno di portafogli di finanziamenti, con importo e durata definiti;
 - c) essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio di garanzia agevolato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del *decreto 3/1/2017* di cui in premessa;
 - d) poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia.
3. Le garanzie a valere sul fondo rischi di cui all'articolo 1 non possono essere concesse in favore di imprese che risultino in difficoltà, o in liquidazione o risultino sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che presentino le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l'apertura nei loro confronti di tale procedura.
4. Le operazioni finanziarie garantite dal fondo rischi di cui all'articolo 1 non possono essere assistite dalla controgaranzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla *legge 662/1996*.
5. L'attività di concessione di garanzie da parte del confidi **SOFIDI SONDRIO** a valere sul fondo rischi di cui all'articolo 1 ha termine con il completo esaurimento del fondo rischi medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data di adozione del presente decreto di concessione.
6. Nella gestione del fondo rischi di cui all'articolo 1, il **SOFIDI SONDRIO** assicura un valore del "moltiplicatore" delle risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto di concessione, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti con le medesime risorse, almeno pari a 4 (quattro).

Art. 4.

(Obblighi di informazione, controllo e monitoraggio)

1. Il confidi **SOFIDI SONDRIO** è obbligato:

- a) a trasmettere al *Ministero* le relazioni annuali di cui all'articolo 11 del decreto del 3 gennaio 2017, secondo i termini e le modalità ivi previste;
- b) a consentire, nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile, i controlli e le ispezioni disposti dal *Ministero*;



- c) a comunicare l'eventuale avvenuta esecuzione delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 12 del decreto del 3 gennaio 2017, entro 30 (trenta) giorni dalla data del loro perfezionamento;
- d) a comunicare l'eventuale intervenuta cancellazione dall'albo di cui all'articolo 106 del *TUB* entro 30 (trenta) giorni dalla data della cancellazione medesima;
- e) a comunicare l'eventuale messa in liquidazione, ovvero l'ammissione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'operazione che rileva.

Art. 5.

(Restituzione del contributo)

1. Il confidi **SOFIDI SONDRIO** è obbligato a restituire al *Ministero*:

- a) le risorse del fondo rischi di cui all'articolo 1 disponibili alla data in cui è registrato il completo esaurimento del fondo rischi, ovvero al 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del presente decreto;
- b) le risorse del fondo rischi di cui all'articolo 1 che risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di cui alla precedente lettera a) e fino all'anno di completa definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi.

2. Le risorse di cui al comma 1 devono essere restituite al *Ministero* entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le medesime.

Art. 6.

(Garanzie non conformi)

1. Il confidi **SOFIDI SONDRIO** è obbligato, in relazione alle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi di cui all'articolo 1 del presente decreto di concessione e ritenute dal *Ministero* non conformi alle condizioni previste alla normativa che regola lo strumento e citata in premessa ovvero a quelle previste dal presente decreto:

- a) a riaccreditare - ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del *decreto 23/3/2017* - l'importo degli accantonamenti operati a fronte delle garanzie non conformi;



- b) a reintegrare entro 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione del *Ministero* - ai sensi dell'articolo 12, comma 6 del *decreto 23/3/2017* - il fondo rischi per un importo pari alle perdite già liquidate in relazione alle predette garanzie.

Art. 7.

(Revoche e sanzioni)

1. Il contributo al fondo rischi di cui al presente decreto può essere revocato, in tutto o in parte, qualora il confidi **SOFIDI SONDRIO**:

- a) renda, in sede di domanda o in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci ovvero esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- b) venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
- c) venga cancellato dall'albo di cui all'articolo 106 del *TUB*;
- d) non rispetti gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 5 del presente decreto;
- e) non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 6 in relazione alle garanzie ritenute non conformi;
- f) non trasmetta la relazione annuale di cui all'articolo 11 del *decreto 3/1/2017*;
- g) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del *decreto 3/1/2017*, partecipi ad una operazione di fusione che conduca alla nascita di un confidi che non presenta i requisiti previsti per l'inquadramento in almeno una delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1 del medesimo *decreto 3/1/2017*;
- h) sia oggetto di scissione;
- i) non dimostri, entro e non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del presente decreto, il raggiungimento del valore minimo del moltiplicatore di cui all'articolo 3, comma 6, del presente decreto;
- j) non consenta lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni disposti dal *Ministero* ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del *decreto 3/1/2017* e dell'articolo 11 del *decreto 23/3/2017*;
- k) non rispetti gli obblighi comunque previsti dalla normativa che regola lo strumento e citata in premessa.

2. Al verificarsi delle cause di revoca di cui al comma 1, lettere a), la revoca è totale e pari all'iniziale dotazione del fondo rischi.

3. Al verificarsi delle cause di revoca di cui al comma 1 diverse da quelle indicate alla lettera a), la revoca è parziale ed è commisurata alla dotazione del fondo rischi alla data in cui si è manifestato l'evento alla base del provvedimento di revoca.



4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b) del *decreto 3/1/2017*, l'importo da restituire ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 è maggiorato, a titolo di sanzione, del dieci per cento. La misura della sanzione è innalzata al venti per cento qualora il confidi **SOFIDI SONDRIO** non abbia adempiuto, entro i termini prescritti dall'articolo 4, agli oneri di comunicazione relativi al verificarsi delle cause di revoca di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), g) e h).

5. Gli importi di cui al presente articolo devono essere restituiti dal **SOFIDI SONDRIO** entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca. In caso di mancata restituzione, il *Ministero* procede al recupero coattivo della somma totale dovuta.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente decreto, resta fermo quanto previsto dal *decreto 3/1/2017*, dal *decreto 23/1/2017* e dal *decreto 20/7/2017*.

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

DIV. VI

Siglato

Il Dirigente della Divisione VI – Camillo Odio

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni

Per accettazione del presente decreto

Il confidi

SOFIDI SONDRIO

(Il legale rappresentante)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni